

IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

PRIMA SEZIONE CIVILE

composto dai magistrati

Dr. Matilde Betti        pres.

Dr. Antonio Costanzo giudice rel.

Dr. Daria Sbariscia     giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento ex art. 710 c.p.c. (n. 1864/06 R.G.Vol.) promosso da M. M. (avv. M.G. P., avv. S. C.) contro M. M. (avv. A. M.) con intervento del P.M.

Il collegio, sciogliendo la riserva; esaminati atti e documenti di causa; sentiti le parti e i loro procuratori; preso atto del mancato accordo tra le parti, osserva quanto segue.

1.

Le parti (il ricorrente è agente di commercio, la convenuta imprenditrice) sono genitori di M., nato il 7 maggio 1993.

Con sentenza 21 marzo 2000 n. 854 il Tribunale di Bologna ha pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi accogliendo le conclusioni congiuntamente proposte dalle parti (tra queste, l'affidamento del minore alla madre).

2.

Il ricorrente chiede la modifica delle condizioni di separazione nella parte relativa alla ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie nell'interesse del figlio minore.

Il ricorrente afferma di essersi visto indirizzare richieste di spese non documentate, afferenti spese ingenti e mai concordate; ha prodotto atti relativi ai giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi a lui notificati dalla signora M.; ha prodotto il decreto 4-9 gennaio 2006 con cui il Tribunale per i minorenni di Bologna, fra l'altro, ha prescritto alla signora M. «di collaborare con i servizi, di non ostacolare gli incontri tra M. e il padre. Con avviso che, in caso contrario potranno prendersi provvedimenti maggiormente incisivi sulla potestà e sul collocamento del minore»; ha affermato che l'attuazione delle disposizioni riguardanti le spese straordinarie contenute nella sentenza ha dato luogo (anche per effetto della «estrema e perdurante conflittualità tra le parti») ad un nutrito contenzioso, a costi per lui insostenibili e che «pare indifferibile una pronuncia dell'adito giudice, talmente puntuale da non poter

essere fraintesa o strumentalizzata, a disciplina del regime di contributo alle spese straordinarie».

3.

La convenuta ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, non essendo sopravvenute circostanze nuove tali da giustificare una modifica delle condizioni della separazione ex art. 710 c.p.c.; ha affermato che le condizioni economiche del convenuto non sono peggiorate e che anzi il ricorrente, che nel novembre 2000 ha acquistato immobili in Bologna, vanta diversi e notevoli crediti verso la società P. s.r.l. di cui lei stessa è amministratore unico; ha affermato che il contenzioso tra le parti «deriva, per lo più, dal mancato rispetto del sig. M. delle statuizioni stabilite in sede di separazione giudiziale, preventivamente concordate tra le parti e recepite dal Tribunale».

4.

Il ricorso è ammissibile.

Come pacifico in atti (v. le allegazioni delle parti e i documenti prodotti), vi è controversia tra le parti in ordine alla misura e alle modalità di ripartizione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore.

Al tempo della sentenza di separazione il minore, affidato alla madre, era prossimo al compimento del settimo anno di età.

I genitori avevano concordemente stabilito che il padre avrebbe versato alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, un assegno mensile di lire 1.500.000 (euro 774,68) con automatica rivalutazione da giugno 2000 ed avrebbe rimborsato alla madre «il 50% delle spese straordinarie mediche (documentate) da sostenersi a favore del minore» e avrebbe contribuito «in ragione del 50%, alle spese di abbigliamento del minore (documentate) fino alla concorrenza massima - a carico del marito - di lire 3.000.000 all'anno, nonché al pagamento delle spese di refezione scolastica del minore, nella misura del 50%, fino al termine delle scuole elementari ed altresì, nella stessa misura del 50%, alle spese necessarie per le vacanze del minore (settimana invernale, e quindici giorni prima delle vacanze di agosto)» (punto 4 del dispositivo della sentenza di separazione); il padre avrebbe inoltre dovuto contribuire «al 50%, alle spese da sostenersi per l'iscrizione di un minore ad un corso di lingua inglese ed al 50% delle spese da sostenersi per l'iscrizione del minore alle attività sportive» (punto 5 del dispositivo della sentenza di separazione).

Per la loro ampiezza e genericità (erano state annoverate tra le spese straordinarie persino quelle per l'abbigliamento del minore) e per il mancato espresso richiamo alla necessità - in via di regola - del previo accordo tra le parti, le condizioni recepite dalla sentenza di separazione pronunciata su conclusioni congiunte presupponevano evidentemente una buona intesa tra i genitori di M. e una loro predisposizione al dialogo e al confronto costruttivo. Tutto ciò è mancato, e ha dato origine, come ampiamente documentato in atti, a contrasti tra i genitori sfociati anche in procedimenti giudiziari.

Il ricorso va dunque ricondotto alla previsione di cui all'art. 709 ter c.p.c., pur non espressamente menzionato dal ricorrente.

5.

L'art. 709 ter c.p.c., efficace dal 16 marzo 2006, attribuisce al giudice della separazione (o del divorzio) appositi poteri il cui esercizio è finalizzato alla risoluzione delle controversie tra i genitori e risponde al criterio secondo cui dell'attuazione dei provvedimenti relativi alla prole si occupa il giudice del merito, ossia il giudice della separazione o del divorzio (cfr. già l'art. 6, 10° co., l. divorzio).

Tra le controversie prese in considerazione dall'art. 709 ter c.p.c. rientrano anche quelle inerenti al mantenimento del minore e alla ripartizione del contributo tra i genitori: l'esercizio della potestà comporta l'assunzione di decisioni che possono avere riflessi economici; il nuovo art. 155 c.c. considera come strettamente connessi il profilo dell'affidamento e quello del mantenimento del minore; anche il contrasto su questioni economiche può comportare un pregiudizio per il minore.

La ratio della nuova disposizione appare la seguente: agevolare la soluzione dei contrasti relativi all'attuazione (e dunque anche all'interpretazione) dei provvedimenti (provvisori o meno) adottati nell'interesse della prole; consentire il ricorso a misure di coazione indiretta (v. le misure, da alcuni definite sanzionatorie, previste dal secondo comma); porre rimedio a inconvenienti determinati da una non appropriata o non più adeguata regolamentazione dei rapporti. Si tratta di stabilire quali siano le reali innovazioni introdotte dall'art. 709 ter c.p.c. e come armonizzarle col sistema.

Se rapportato ai procedimenti di separazione e divorzio, l'articolo in esame si presenta come un contenitore di norme eterogenee.

Più che disciplinare un nuovo procedimento (autonomo o incidentale), l'art. 709 ter c.p.c. concerne i provvedimenti «opportuni» che possono essere dati quando quelli già emessi (in via provvisoria o in sentenza o col decreto di revisione o col decreto di omologa di separazione consensuale) siano contestati o violati. Tali provvedimenti possono essere chiesti nel corso di un giudizio di separazione o divorzio oppure nei procedimenti camerale di cui agli artt. 710 c.p.c. e 9 l. div. (se del caso, a tal fine appositamente instaurati). Potranno così essere emessi provvedimenti a contenuto atipico (anche inibitorio oppure meramente dichiarativo), normalmente a modifica (o integrazione o miglior chiarimento) dei «provvedimenti in vigore» adottati in base all'art. 155 c.c. (che a sua volta attribuisce al giudice il potere-dovere di adottare «ogni altro provvedimento relativo alla prole») nonché agli artt. 155 bis, 155 quater, 155 quinquies c.c.); oppure i provvedimenti espressamente disciplinati dall' art. 709 ter, 2° co., c.p.c. ed elencati ai numeri da 1 a 4. I provvedimenti adottati ex art. 709 ter c.p.c. assumeranno forma di ordinanza (e contenuto di provvedimento provvisorio), se chiesti al giudice istruttore (al quale in via generale spetta il potere di modifica o revoca dei provvedimenti provvisori); se chiesti al collegio, e cioè al termine del giudizio di separazione o divorzio oppure in sede di revisione ex artt. 710 c.p.c. o 9 l. div., saranno contenuti in una sentenza (magari a conferma di quanto stabilito in via provvisoria dal g.i.) oppure in un decreto camerale. I

«modi ordinari» di impugnazione (art. 709 ter, 3° co., c.c.) saranno quelli propri del tipo di provvedimento emesso.

In altri termini, se la controversia tra i genitori riguarda (come nel caso di specie) provvedimenti contenuti in una sentenza passata in giudicato (o in un decreto di omologa di separazione consensuale o in un decreto di revisione non più soggetto a reclamo) il ricorso andrà proposto a norma dell'art. 710 c.p.c. (o dell'art. 9, l. div.).

Il 1° co. dell'art. 709 ter c.p.c. riprende, con maggiore ampiezza, quanto già stabiliva (nella versione successiva alla l. 6 marzo 1987, n. 74) l'art. 6, 10° co., l. div. («all'attuazione dei provvedimenti relativi all' affidamento della prole provvede il giudice del merito [...]»), ma prevede che se l'intervento del giudice è chiesto con le forme del rito camerale davanti al collegio, e cioè dopo il passaggio in giudicato della sentenza, la competenza spetta al tribunale del luogo di residenza del minore (la norma richiama unicamente l'art. 710 c.p.c.: deve però ritenersi che la medesima regola valga anche per i giudizi di revisione di cui all'art. 9, l. div.).

Il generale principio del contraddittorio è alla base delle disposizioni secondo cui il giudice del procedimento (o, se si vuole, il giudice del merito) «a seguito del ricorso [...] convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni» (2° co.) e «può modificare i provvedimenti in vigore» (come già previsto, per l'ipotesi di ricorso depositato in pendenza della fase istruttoria del giudizio di primo grado, dall'art. 709, u.c., c.p.c. e dall'art. 4, 8° co., l. divorzio).

Secondo Trib. Termini Imerese, ord. 12 luglio 2006, in *Foro it.*, 2006, I, 3243, «l'art. 709 ter c.p.c. si riferisce alle modifiche necessarie a risolvere i problemi verificatisi in sede di attuazione dei "provvedimenti in vigore"»: se invece la richiesta di modifica si fonda su ragioni che prescindono da problemi relativi all'attuazione, l'istanza andrà qualificata come semplice domanda di modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti (v. l'art. 709, 4° co., c.p.c. o il previgente art. 708, 4° co., c.p.c. per i procedimenti già pendenti alla data del 1 marzo 2006).

Peraltro, non è necessario operare una diversa qualificazione dei ricorsi contrapponendo l'istanza concernente l'attuazione (art. 709 ter c.p.c.) alla semplice domanda di modifica (art. 709, 4° co., c.p.c.; ma vedi anche gli artt. 709 bis, u.c., c.p.c., gli artt. 155 ter c.c., 710, c.p.c., 9, l. div.).

Nella pratica appare arduo distinguere la richiesta di modifica "pura" da quella correlata a problemi emersi in fase di attuazione dei provvedimenti «in vigore». Una simile distinzione non è neanche imposta dall'art. 709 ter c.p.c. (nulla cambia, ad es., quanto alla competenza o in ordine alla forma del provvedimento o del rito, disciplinata da altre fonti), tanto più che il giudice (l'istruttore, nel corso della causa di separazione o divorzio, o il collegio, nella fase decisoria o nei procedimenti ex artt. 710 c.p.c. o 9, l. div.), chiamato a risolvere mere difficoltà esecutive, potrebbe adottare ex officio modifiche sostanziali nell'interesse del minore: questo potere non sembra limitato alle sole ipotesi – gravi inadempienze, atti pregiudizievoli – menzionate dall'art. 709 ter, 2° co., c.p.c. e costituenti, piuttosto, il presupposto per l'adozione delle misure (tipizzate) di cui ai nn. da 1) a 4).

Nel caso di specie, dunque, il ricorso per la soluzione della controversia concernente le spese straordinarie è stato correttamente presentato ex art. 710 c.p.c. ed è stato trattato con le forme del procedimento in camera di consiglio (artt. 747 c.p.c. e ss.): la decisione spetta al collegio e viene assunta con decreto soggetto a reclamo (art. 739 c.p.c.).

5.

Ai fini della presente decisione sono del tutto irrilevanti i rapporti economici tra il signor M. e la società P. s.r.l.

E' invece rilevante il fatto che, così come formulate, le condizioni di separazione riguardanti le spese straordinarie danno vita a interpretazioni divergenti e sono oggetto di continui contrasti tra i genitori.

Nel merito, il ricorso va accolto nei termini di seguito meglio precisati, considerato fra l'altro che il previgente artt. 155 c.c. (cui si riferisce la sentenza di separazione 21 marzo 2000 n. 854) stabiliva che, salva diversa disposizione (nella specie mancante) «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi».

Le modifiche richieste dal ricorrente attengono alle spese mediche, di abbigliamento e a quelle per le vacanze (v. le conclusioni formulate nel ricorso).

In linea di principio, considerati l'oggetto delle decisioni che stanno a monte dell'assunzione degli impegni di spesa, i riflessi sull'interesse del minore, il carattere analitico delle voci definite quali spese straordinarie (nelle quali i genitori hanno inserito anche capitoli normalmente compresi nel c.d. mantenimento ordinario), le condizioni in atto vanno così riformulate:

Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre contribuirà nella misura del 50%, versando la corrispondente somma alla madre, alle seguenti spese straordinarie:

- a) spese mediche non mutuabili da sostenersi nell'interesse del minore. Salve le urgenze, le visite e le terapie, così come la scelta del terapeuta, saranno previamente concordate tra i genitori;
- b) spese di abbigliamento del minore fino alla concorrenza massima di euro 1.549,37 per anno solare;
- c) spese per l'iscrizione del minore ad un corso di lingua inglese, da concordarsi tra i genitori;
- d) spese per l'iscrizione del minore ad attività sportive, da concordarsi tra i genitori;
- e) spese per le vacanze del minore (una settimana invernale e quindici giorni durante la pausa scolastica estiva) fino alla concorrenza massima di euro 450,00 quanto alla vacanza invernale e di euro 850,00 quanto alla vacanza estiva.

Il rimborso ad opera del padre avverrà entro 30 giorni dalla ricezione di apposita richiesta scritta inviata dalla madre e corredata da idonea documentazione fiscale (fatture o scontrini o ricevute fiscali) attestante data e importo del pagamento e oggetto dell'acquisto o della prestazione resa in favore del minore.

6.

Gli effetti del presente decreto, dichiarato provvisoriamente esecutivo, decorreranno dalla data di deposito del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex artt. 710 e 709 ter c.p.c., nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda ed eccezione respinta:

A parziale modifica delle condizioni stabilite ai punti 4 e 5 del dispositivo della sentenza di separazione (Trib. Bologna 21 marzo 2000 n. 854), così dispone con decorrenza dalla data della domanda giudiziale:

«Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre contribuirà nella misura del 50%, versando la corrispondente somma alla madre, alle seguenti spese straordinarie:

- a) spese mediche non mutuabili da sostenersi nell'interesse del minore. Salve le urgenze, le visite e le terapie, così come la scelta del terapeuta, dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
- b) spese di abbigliamento del minore fino alla concorrenza massima di euro 1.549,37 per anno solare a carico del padre;
- c) spese per l'iscrizione del minore ad un corso di lingua inglese, da concordarsi tra i genitori;
- d) spese per l'iscrizione del minore ad attività sportive, da concordarsi tra i genitori;
- e) spese per le vacanze del minore (una settimana invernale e quindici giorni durante la pausa scolastica estiva) fino alla concorrenza massima, a carico del padre, di euro 450,00 quanto alla vacanza invernale e di euro 850,00 quanto alla vacanza estiva.

Il rimborso ad opera del padre avverrà entro 30 giorni dalla ricezione di apposita richiesta scritta inviata dalla madre e corredata da idonea documentazione fiscale (fatture o scontrini o ricevute fiscali) attestante data e importo del pagamento e oggetto dell'acquisto o della prestazione resa in favore del minore».

Condanna M. M. a pagare a M. M. le spese processuali liquidate in euro 20,00 per spese, euro 400,00 per diritti, euro 600,00 per onorari, oltre rimborso spese forfetarie ex art. 14 TP, IVA e CPA come per legge.

Visto l'art. 741, 2° co., c.p.c. dispone l'immediata efficacia del decreto.

Si comunichi.

Bologna, 23 febbraio 2007

Il presidente  
Matilde Betti

Il giudice est.  
Antonio Costanzo

depositato il 19 giugno 2007